



**PROTOCOLLO D'INTESA
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA
LA GUARDIA DI FINANZA E L'O.A.M.**

La **GUARDIA DI FINANZA**, rappresentata dal Capo di Stato Maggiore del Comando Generale, Generale di Divisione Umberto Sirico

E

L'ORGANISMO PER LA GESTIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E DEI MEDIATORI CREDITIZI (di seguito **O.A.M.** o **Organismo**), con sede a Roma, Via Galilei n. 3, rappresentato dal Presidente Prof. Antonio Catricalà

di seguito denominati congiuntamente le "Parti" o, singolarmente, la "Parte"

VISTO il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (nel seguito "TUB"), e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (Decreto Legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi" e successive modificazioni ed integrazioni, i quali attribuiscono all'O.A.M. funzioni di verifica della permanenza dei requisiti richiesti ad agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento per il mantenimento dell'iscrizione nei rispettivi elenchi nonché di verifica del rispetto delle norme legislative e amministrative che regolano la loro attività;

VISTO, altresì, l'art. 128 *decies*, del TUB, il quale attribuisce all'O.A.M. il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del TUB e della relativa disciplina di attuazione e che, a tali fini, potrà effettuare ispezioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi;

VISTI, in particolare, gli artt. 128 *undecies* e 128 *duodecies*, del TUB, che attribuiscono all'O.A.M., per lo svolgimento dei propri compiti su agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, il potere di effettuare ispezioni, chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini nonché poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza attribuitegli dalla legge sui richiamati soggetti;



VISTO il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce presso l'O.A.M. un registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica;

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92 recante “Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della Legge 12 agosto 2016, n. 170”, che istituisce presso l'O.A.M. un registro degli operatori compro oro;

VISTO inoltre l'art. 17 bis, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 che ha istituito presso l'O.A.M. un registro riservato all'iscrizione di coloro che esercitano l'attività di cambiavalute;

VISTO il Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della Legge 31 marzo 2000, n. 78”, ed in particolare l'articolo 2, comma 2, lett. h) e i), che assegna alla Guardia di Finanza compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, movimentazioni finanziarie e di capitali nonché in materia di mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico risparmio, e l'articolo 3, comma 1, ai sensi del quale il Corpo della Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con organi istituzionali, autorità indipendenti ed enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta;

VISTO l'art. 36, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e l'art. 2, comma 5, del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernenti le comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell'assolvimento dei compiti di polizia economico – finanziaria;

VISTO l'art. 21, comma 2 bis, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 il quale prevede che, al fine di assicurare l'efficacia dell'azione ed evitare duplicazioni nei controlli, l'O.A.M. stipula protocolli di intesa con la Guardia di Finanza in modo da coordinare le attività di competenza;

CONSIDERATO, dunque, che la Guardia di Finanza, nei limiti e modalità previsti dall'ordinamento vigente e con i poteri ivi attribuiti, ha compiti di controllo su tutti i soggetti iscritti negli elenchi, registri e sezioni tenuti dall'O.A.M., con particolare riguardo alla materia di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo;



CONSIDERATO che il corretto svolgimento delle attività istituzionali attribuite all'O.A.M., fra le quali quella inerente alla prevenzione e repressione delle violazioni nelle predette materie, può essere più efficacemente garantito attraverso il rafforzamento della collaborazione e del coordinamento tra la l'O.A.M. e la Guardia di Finanza;

CONCORDANO di regolare, coordinare e sviluppare la collaborazione in parola con la definizione del seguente Protocollo d'intesa:

Articolo 1
(Rapporti di collaborazione)

La Guardia di Finanza e l'O.A.M. collaborano al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni attribuite loro dalla legge. A tal fine le parti si impegnano a realizzare un interscambio di dati, notizie e informazioni utili al perseguimento delle finalità di cui al presente Protocollo, concordando le relative modalità di realizzazione ai sensi dei successivi artt. 2 e 3.

La Guardia di Finanza, di norma su richiesta dell'O.A.M., collabora nell'acquisizione e nell'elaborazione di dati, notizie e informazioni utili per l'esercizio delle funzioni ispettive su agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Sottopone, inoltre, all'O.A.M. ogni elemento, acquisito nell'esercizio dell'attività istituzionale, che ritenga rilevante ai fini dell'applicazione della normativa in materia e di competenza dell'Organismo, ad eccezione degli elementi acquisiti nel corso di attività di polizia giudiziaria, coperti dal segreto e per i quali il Pubblico Ministero non abbia preventivamente concesso il proprio nulla osta.

L'O.A.M. fornisce alla Guardia di Finanza la disponibilità delle informazioni riferibili, direttamente e/o indirettamente, agli iscritti all'Organismo, anche non desumibili dalla consultazione degli elenchi e registri pubblici, comunicando periodicamente l'avvenuta applicazione di misure sanzionatorie, di sospensione o cancellazione assunte nei confronti degli iscritti agli elenchi di competenza.

Su richiesta dell'O.A.M. e limitatamente ai casi che, sulla base di una preventiva analisi di rischio, risultano connotati da maggiori anomalie, la Guardia di Finanza presta la propria collaborazione in sede di acquisizione di dati, notizie e informazioni, all'occorrenza anche in occasione delle ispezioni condotte dall'O.A.M., al fine di verificare il rispetto della normativa di riferimento da parte degli agenti in attività finanziaria, agenti nei servizi di pagamento ivi compresi quelli insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari nonché dei mediatori creditizi. Le anomalie rilevate dall'O.A.M. sono contestualmente comunicate alla Guardia di Finanza, con allegazione dell'eventuale documentazione di supporto.

Le parti si impegnano a collaborare per realizzare un interscambio di dati e di notizie utili alla promozione di iniziative finalizzate al contrasto dei fenomeni di esercizio abusivo dell'attività di intermediazione del credito ai sensi dell'art. 140 *bis* del TUB, anche al fine di garantire maggiore efficacia e coerenza alle attività di controllo sui soggetti iscritti negli elenchi, e sezioni, di cui agli artt. 128 *quater* e 128 *sexies* del TUB.



La Guardia di Finanza e l'O.A.M. possono istituire gruppi di lavoro per svolgere approfondimenti su determinate tematiche rientranti nell'ambito della presente intesa, nonché per l'eventuale implementazione e/o realizzazione dei servizi offerti dall'O.A.M. relativi alla gestione degli elenchi dalla stessa tenuti nei limiti della autonomia finanziaria propria dell'O.A.M. stesso.

L'O.A.M. fornisce alla Guardia di Finanza, per gli autonomi approfondimenti, le informazioni, i dati e gli elementi pervenuti o in suo possesso che risultino di potenziale interesse ai fini dello svolgimento dei compiti di polizia economico – finanziaria.

Articolo 2

(Coordinamento delle attività svolte in collaborazione)

Per l'avvio delle attività di cui all'articolo 1, comma 4, l'O.A.M. prende diretto contatto con il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, quale Reparto della Guardia di Finanza individuato per assicurare, con proiezioni su tutto il territorio nazionale, gli adempimenti connessi all'attività di collaborazione. Il Nucleo Speciale, in caso di adesione alla richiesta di collaborazione, potrà avvalersi della facoltà di delega – in tutto o in parte – ai Reparti del Corpo territorialmente competenti, qualora ritenuto utile in relazione a particolari attività.

L'O.A.M. trasmette al Nucleo Speciale Polizia Valutaria una specifica richiesta in relazione alle questioni per le quali ritenga di avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza. La richiesta indica l'ambito e lo scopo della collaborazione, i fatti e le circostanze in ordine ai quali si intendono acquisire dati, notizie e informazioni nonché, ove occorra, la tipologia degli accertamenti, le modalità ed i termini dell'acquisizione.

I Reparti della Guardia di Finanza, in occasione dell'avvio di attività d'iniziativa nei confronti di agenti e mediatori ne informano l'O.A.M., il quale fornisce alle Unità operative interessate le informazioni e gli elementi in suo possesso, ritenuti utili per agevolare lo svolgimento dell'attività di collaborazione. Le pertinenti comunicazioni sono inviate anche al Nucleo Speciale Polizia Valutaria, per esigenze conoscitive. Ove ritenuto necessario sulla base delle specifiche esigenze di competenza, l'O.A.M., anche in tale occasione, può richiedere l'attivazione delle forme di collaborazione previste ai sensi dell'articolo 1, comma 2. A tal fine trova applicazione il presente articolo.

Degli esiti degli accertamenti compiuti, la Guardia di Finanza riferisce all'O.A.M., fornendo notizia dei fatti e delle situazioni emersi nel corso dell'attività, rimettendo la pertinente documentazione acquisita. Nei casi di accertamento di fattispecie penalmente rilevanti, la Guardia di Finanza adempie agli obblighi previsti dal codice di procedura penale, ai fini dell'informativa da inviare alla competente Autorità Giudiziaria, ponendo in evidenza che la predetta attività di accertamento viene svolta in applicazione del presente protocollo, chiedendo alla stessa il nulla osta per rendere edotto l'O.A.M. dei successivi fatti conseguenti all'avvio delle relative indagini.



Articolo 3

(Incontri e scambio di informazioni)

Le parti individuano le linee strategiche dell'attività di collaborazione, verificandone periodicamente l'andamento.

La Guardia di Finanza e l'O.A.M. si impegnano a realizzare uno scambio di dati e notizie utili a rendere efficace la collaborazione, definendo le procedure che disciplinano le modalità operative di collaborazione di cui all'art. 1.

Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria e gli Uffici competenti dell'O.A.M. svolgono incontri periodici, con cadenza almeno semestrale, per la verifica delle modalità operative attinenti alla collaborazione istituita e disciplinata dal presente Protocollo. Delle riunioni viene redatto apposito verbale.

In caso di necessità e urgenza il Nucleo Speciale Polizia Valutaria e l'O.A.M. possono richiedere la convocazione di riunioni straordinarie concernenti predeterminati argomenti. Delle riunioni viene redatto apposito verbale.

Articolo 4

(Collaborazione su altri soggetti iscritti negli elenchi e registri tenuti dall'O.A.M.)

La Guardia di Finanza e l'O.A.M. collaborano al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni con riguardo ai soggetti iscritti negli elenchi e/o registri tenuti e gestiti dal predetto Organismo, diversi da quelli indicati nell'art. 1. A tal fine le parti si impegnano a realizzare un interscambio di dati, notizie e informazioni utili.

Articolo 5

(Disposizioni amministrative)

La collaborazione disciplinata dal presente Protocollo deve avvenire utilizzando strutture e personale della Guardia di Finanza in modo da non determinare oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

Articolo 6

(Modifica e integrazione delle disposizioni del Protocollo)

La Guardia di Finanza e l'O.A.M., di comune accordo, possono modificare o integrare il Protocollo in relazione a sopravvenute disposizioni normative o organizzative, a circostanze che potranno emergere nel corso della collaborazione ovvero all'esigenza di meglio definire strumenti e modalità della collaborazione stessa.



Articolo 7

(Responsabili ed entrata in vigore del Protocollo)

Responsabili del coordinamento e della tenuta dei rapporti di cui al presente Protocollo sono:

- quanto agli aspetti programmatici, per la Guardia di Finanza, il Comandante del Comando Tutela Economia e Finanza, e, per l'O.A.M. il Direttore generale;
- quanto agli aspetti operativi, per la Guardia di Finanza, il Comandante del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, e, per l'O.A.M. il Responsabile dell'Ufficio Vigilanza.

Il presente Protocollo entra in vigore a far data dal giorno della sottoscrizione.

Roma, 22 marzo 2019

*per il Comando Generale
della Guardia di Finanza
f.to digitalmente*

**IL CAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen. D. Umberto Sirico)**

*per l'Organismo degli Agenti
e dei Mediatori
f.to digitalmente*

**IL PRESIDENTE
(Prof. Antonio Catricalà)**